

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0402 309/2023

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 107 del 22/04/2023

Oggetto: SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI E PERIODI DI MAGGIOR AFFLUSSO TURISTICO - FIDENTE SPA - CIG Z0B3AE18B5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 4 del 17/08/2021 con il quale sono state conferite a Cristina Maria Camaschella le funzioni di responsabile di servizio dell'area servizi SCTC (sociale, cultura, turismo/sport e commercio), ai sensi dell'art. 16, comma 2 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di seguito richiamato;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 223 del 31/08/2017 del responsabile dell'area SCTC avente ad oggetto: "Procedura telematica aperta per affidamento servizio di pulizia degli stabili comunali periodo 01/07/2017-30/06/2021 – Presa d'atto efficacia aggiudicazione definitiva alla ditta Fidente Spa e operazioni contabili";
- la determinazione n. 355 del 06/08/2021 del Segretario comunale avente ad oggetto: "Rinnovo servizio di pulizia degli stabili comunali fino al 30/06/2024 - approvazione bozza di contratto e definizione operazioni contabili conseguenti - DITTA FIDENTE SPA DI GENOVA. CIG. 70167927EE";
- la determinazione n. 439 del 27/09/2021 del responsabile dell'area SCTC recante: " Appalto servizi di pulizia stabili comunali contr. 578 Periodo 01/09/2019-31/08/2021 – Ditta Fidente – approvazione revisione prezzi;
- la determinazione n. 447 del 01/10/2021 del Responsabile dell'area SCTC con la quale si approva la decorrenza di rinnovo del contratto nel giorno 01/09/2021 e si approva il certificato di conformità del servizio;

CONSIDERATO che alcuni locali comunali (palestre, centro sociale e sportivo ecc.) verranno utilizzati in via straordinaria per le manifestazioni sportive, culturali e turistiche nel corso degli anni 2023 e 2024;

PRESO ATTO che tali locali necessitano di una sanificazione straordinaria a seguito dell'utilizzo affinché rimangano puliti e ordinati per un eventuale futuro impiego e per garantire le necessarie condizioni igieniche a mantenimento degli stabili comunali;

RILEVATO che il Terminal Bus di Breuil-Cervinia prevedeva nell'appalto sopra indicato un solo giorno di pulizia alla settimana, mentre se ne riscontra un utilizzo intenso da parte dell'utenza per cui si rende necessario, in particolare nei periodi di alta stagione, incrementare le giornate di sanificazione dei locali;

CONSTATATO che in sede di appalto la ditta aggiudicataria del servizio di pulizia degli stabili comunali doveva offrire un costo orario da applicare in caso di interventi extra che potevano presentarsi in tutto il periodo di affidamento, ad oggi quantificato e aggiornato come da indice ISTAT FOI in € 18,51 + Iva (€ 22,59 Iva Inclusa);

RICHIAMATO l'art. 11 "Prestazioni straordinarie" del Capitolato speciale di appalto per i servizi di pulizia degli stabili comunali"

RITENUTO opportuno incaricare la ditta FIDENTE SPA della pulizia straordinaria in particolare del Terminal Bus di Breuil-Cervinia e di vari locali di proprietà dell'Ente, al fine di conservare gli stessi sempre pronti all'uso in caso di imprevisti, unicamente su specifica richiesta degli uffici comunali preposti e dell'Assessore competente, ed in base alle necessità che si presenteranno di volta in volta nel corso della durata dell'appalto;

VISTO il D. Lgs. 36 del 31/03/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

DATO ATTO che il Nuovo Codice è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 01 aprile 2023 ma sarà operativo dal 01 luglio 2023;

RICHIAMATO

- il D.Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" e smi;
- il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021 , n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

RICHIAMATO:

- l'art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumento di acquisti e di negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che stabilisce "*Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*";
- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii., che stabilisce "*le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione*

di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa. (...) Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”;

- l'art. 12, comma 4 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13 e ss.mm.ii. che esclude dall'obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) per le procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

DATO ATTO che l'importo del servizio in parola è inferiore all'importo di € 5.000,00 e che pertanto, in forza del disposto dell'art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296 non vi è l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non troverà applicazione il termine dilatorio di 35 giorni (comma 9) per la stipula del contratto;
- che la regolarità contributiva della Ditta è stata accertata mediante acquisizione del DURC, depositato agli atti;
- che l'impresa suddetta non si trova in alcuna delle fattispecie di cui all'art. 80 del predetto D.Lgs. 50/2016 relativo ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto, giuste dichiarazioni effettuate dalla stessa;

RICHIAMATO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 183 in materia di “Impegno di spesa”;
- il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 12 del 29/03/2023** con la quale si approvavano il bilancio di previsione pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI AFFIDARE, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, alla ditta “FIDENTE SPA” di Genova (GE) il servizio di pulizia straordinaria di alcuni locali comunali, in particolare del Terminal Bus, di Breuil-Cervinia;
2. DI IMPEGNARE a favore della ditta “ FIDENTE SPA ” C.F. 00538270109 la somma complessiva di € **3.500,00** al lordo di IVA per il servizio di pulizie straordinarie imputando la spesa come di seguito indicato:

ANNO	IMPORTO	MISS.	PROG.	TITOLO	MACRO	LIV 3	LIV 4	LIV 5	CAP.	ART.
2023	1.000,00	01	11	1	03	02	13	002	1506	2
2024	2.500,00	01	11	1	03	02	13	002	1506	2

3. DI SPECIFICARE che:
 - ai sensi dell' art.7, comma 4, del D. L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z0B3AE18B5;
 - il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;
4. DI DARE ATTO:
 - che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area servizi SCTC in premessa individuato;
 - che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
 - agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
 - al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento per opportuna conoscenza e in ottemperanza all'art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
6. DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

Sottoscritta dal Responsabile
(CAMASCHELLA CRISTINA MARIA)
con firma digitale